



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca

Nota n. 2 / 2011

La nuova disciplina delle università: inconvenienti concernenti la partecipazione alle attività di ricerca

1. Oggetto e struttura della nota

Questa nota del CEPR ha ad oggetto alcune questioni poste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". Si tratta, più precisamente, delle questioni poste dall'articolo 18, in ordine alla partecipazione alle attività di ricerca. A tal fine, nella nota sono dapprima richiamate le nuove disposizioni (nel § 2); in seguito, vengono indicati alcuni profili problematici, sui quali il CEPR intende richiamare l'attenzione (§ 3), proponendo un tempestivo adeguamento delle disposizioni vigenti.

2. Disposizioni della legge n. 240/2010 riguardanti la partecipazione alle attività di ricerca

Sebbene l'articolo 18 della legge n. 240/2010 abbia ad oggetto la "*Chiamata dei professori*", che in effetti è disciplinata dai primi quattro commi, il quinto comma stabilisce limiti riguardanti "La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università".

Queste attività sono, infatti, riservate "esclusivamente" ad alcune categorie. Esse includono: a) i professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) i titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) i professori a contratto di cui all'articolo 23; e) il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

3. Gli inconvenienti che ne derivano e gli accorgimenti per porvi rimedio

Esposte le nuove disposizioni, si possono indicare gli inconvenienti che ne derivano. Essi sono di tre tipi:

- a) il primo è conseguenza della circostanza prima segnalata. La collocazione delle norme riguardanti la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università nell'articolo che disciplina le chiamate ha fatto sì che l'attenzione si concentrasse sugli studiosi (professori, ricercatori, titolari di assegni di ricerca) trascurando del tutto l'importanza che altre figure hanno per il buon esito delle ricerche. Si pensi, a titolo d'esempio, ai *data managers* e a quanti si occupano delle attività ausiliarie e connesse (gestione delle pratiche, attività di segreteria, organizzazione di incontri di studio). L'assenza di un qualsivoglia riferimento a queste figure ne comporta una indebita esclusione, con pregiudizio per le ricerche;
- b) il secondo inconveniente è prodotto da una sorta di contraddizione interna al quinto comma. Esso fa riferimento a quanti partecipano ai corsi di dottorato e agli studenti di lauree magistrali, senza includere gli studenti dei corsi di laurea triennali, i quali possono - invece - contribuire utilmente alle ricerche (per esempio, effettuando interviste);
- c) il terzo inconveniente, il più grave, è la conseguenza dei primi due. Le università italiane sono già sfavorite, rispetto a quelle dei maggiori *partner* europei, per la ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili e gli oneri burocratici. Aggiungere un ulteriore punto di debolezza, limitando il novero delle categorie di coloro i quali possono prendere parte alle attività di ricerca rischia di incentivare l'esodo delle ricerche dalle università verso altre istituzioni, pubbliche e private.

Poiché un esito di questo tipo è inaccettabile ed è in evidente contrasto con le intenzioni del legislatore, il CEPR propone al Ministro di promuovere una sollecita revisione del quinto comma dell'articolo 18, mediante la sua riformulazione complessiva oppure la eliminazione dell'avverbio "esclusivamente", che potrebbe essere sufficiente per consentire ai singoli atenei di darsi regole acconce.